

Publicato il 20/03/2024

N. 00831/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01602/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1602 del 2023, proposto da Maria Adele Anghileri, Nicola Corti, Massimo Manzini, Paolo Calato, Daniela Mariarosaria Manduca, Sebastiana Bertino, Pellegrino Cavallaro, Beate Lindemann, Isolago Gestimmobili di Rasina Elena & C. S.a.s., rappresentati e difesi dagli avvocati Mauro Renna, Nicola Sabbini, Daniela Amati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo, in Milano, viale Bianca Maria 45;

contro

Comune di **Lecco**, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pamela Pagani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Rete Ferroviaria Italiana – Società per Azioni (Rfi S.p.A.), non costituita in giudizio;

per l'annullamento

della Deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 25 maggio 2023 e relativi allegati, con la quale la Giunta ha deliberato di prendere atto « in linea tecnica del progetto “NUOVO TERMINAL AUTOBUS VIA L. BALICCO” consegnato – a livello di fattibilità economica – in data 08/03/2023 protocollo n. 0024671 successivamente integrato in data 06/04/2023 protocollo n. 0035750 » e di dare indirizzo « al Dirigente competente e agli uffici per procedere alla discussione in Consiglio Comunale (ai sensi degli artt. 19 comma 2 e 10 comma 1 del DPR 327/2001) e alla messa a disposizione della soluzione progettuale qui allegata nell'ambito dell'avvio del procedimento volto all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio di pubblica utilità », nonché di ogni altro atto presupposto e/o preparatorio e/o connesso e/o consequenziale e/o di esecuzione rispetto all'atto impugnato, ivi compresa la Determina n. 1492 del 29 settembre 2022 e relativi allegati, avente ad oggetto l'affidamento allo Studio Zuanier Associati del servizio per la redazione del Progetto di fattibilità tecnica economica per la dislocazione del Terminale Bus con accesso da via Balicco;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di **Lecco**;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2024 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I sig.ri Maria Adele Anghileri, Nicola Corti, Massimo Manzini, Paolo Calato, Daniela Mariarosaria Manduca, Sebastiana Bertino, Pellegrino Cavallaro, Beate Lindemann - condomini del supercondominio Montelegnone – e la Isolago Gestimmobili di Rasina Elena &C. s.a.s. - amministratore del supercondominio - hanno domandato l'annullamento

della deliberazione n. 128 del 25 maggio 2023 - con la quale la Giunta Comunale del Comune di **Lecco** ha deliberato di “prendere atto in linea tecnica del progetto consegnato – al livello di fattibilità tecnico economica – in data 08/03/2023 protocollo n. 0024671 successivamente integrato in data 06/04/2023 protocollo n. 0035750 e di dare indirizzo al Dirigente competente e agli uffici per procedere alla discussione in Consiglio Comunale (ai sensi degli artt. 19 comma 2 e 10 comma 1 del DPR 327/2001) e alla messa a disposizione della soluzione progettuale qui allegata nell’ambito dell’avvio del procedimento volto all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio di pubblica utilità” – e della determina n. 1492 del 29 settembre 2022 di affidamento allo Studio Zuanier Associati del servizio per la redazione del progetto di fattibilità tecnica economica per la dislocazione del Terminale Bus con accesso da via Balicco.

Queste le censure dedotte:

I. violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione. Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa. Violazione dei principi di efficienza e di economicità dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per irrazionalità, irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà e ingiustizia manifesta. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Difetto di motivazione;

II. violazione e falsa applicazione dell’art. 23 del D.lgs. 50/2016. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Difetto di motivazione.

Si è costituito in giudizio il Comune di **Lecco**, deducendo, oltre all’infondatezza nel merito del ricorso, l’inammissibilità dell’impugnazione della delibera di Giunta Comunale n. 128 del 25 maggio 2023 e della determina n. 1492 del 29 settembre 2022, in quanto atti endoprocedimentali, di natura programmatica e di indirizzo, e

l'irricevibilità, per tardività, della impugnazione della determina n.1492/2022.

All'udienza del 28 febbraio 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

L'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse è fondata.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, condiviso dal Collegio, nella procedura espropriativa solo l'approvazione del progetto definitivo di un'opera pubblica imprime al bene privato quella particolare qualità che lo rende assoggettabile alla procedura espropriativa ed equivale ex lege a dichiarazione di pubblica utilità; invece, l'approvazione del progetto preliminare non assume autonoma lesività, trattandosi di atto di carattere endoprocedimentale (cfr., ex multis, Tar Lombardia, Milano, sent. n. 2334/2022; T.A.R. Campania, sez. V, 24 giugno 2020, n. 257; T.A.R. Lazio, sez. II quater, 22 agosto 2019, n. 10574; T.A.R. Puglia, sez. III, 14 maggio 2020, n. 661; TAR Puglia – Bari, sez. III, 08/01/2020, n. 17; TAR Veneto, Sez. I, 01/08/2014, n. 1114; TAR Liguria, Sez. II, 04/03/2019, n.169; TAR Liguria, Sez. I, 06/07/2016, n. 788).

Con la deliberazione n. 128 del 25 maggio 2023, la Giunta comunale ha deliberato di “prendere atto in linea tecnica” del progetto di fattibilità tecnico economica e di dare indirizzo al dirigente competente e agli uffici per procedere alla discussione in Consiglio Comunale (ai sensi degli artt. 19 comma 2 e 10 comma 1, d.P.R. n. 327/2001) e “alla messa a disposizione della soluzione progettuale qui allegata nell'ambito dell'avvio del procedimento volto all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio di pubblica utilità”.

La deliberazione non ha carattere immediatamente lesivo avendo ad oggetto un progetto preliminare (ora progetto di fattibilità tecnica ed economica) e limitandosi a rivolgere un indirizzo agli uffici interni dell'amministrazione: ad oggi, risulta avere unicamente portato all'avvio al procedimento di approvazione del progetto per la dislocazione del terminal

bus e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, in applicazione di quanto previsto all'art. 11, d.P.R. n. 327/2001 (con avviso del 29.5.2023, doc. 3 dei ricorrenti), tant'è che, nel corso dell'incontro tenutosi in data 19.9.2023 presso la Regione Lombardia, sono valutate ipotesi alternative di localizzazione (all. 1 del Comune).

Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

La peculiarità della controversia giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Gabriele Nunziata, Presidente

Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore

Valentina Caccamo, Referendario

L'ESTENSORE
Silvia Cattaneo

IL PRESIDENTE
Gabriele Nunziata

IL SEGRETARIO